

Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO

R.G.
XX/2023

Oggi 23/05/2023 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:

Per XXXX XXXXXX, l'avv.to RINALDI GIOVANNI e inoltre l'avv. Bianzani Lara per le cause RG n. 90 e 91 che saranno riunite alla presente

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO la dott.ssa XXX XXXX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Preliminarmente il giudice dispone la riunione al presente procedimento dei proc. RG 108, 90 e 91 del 2023 in quanto connessi anche per identità di questioni

I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate . L'avv. Bianzani contesta il contenuto delle memorie di costituzione I procuratori delle parti dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo .

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio

Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura

del dispositivo e della contestuale motivazione



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 72/23 promossa da:

XXXXX XXXX , XXX XXXXX XXXX , XXXXX XXXXX e XXXX

XXXXXXXX rappresentati e difesi dagli avvocati Avv. Walter Miceli , Fabio Ganci , Nicola Zampieri

, Giovanni Rinaldi e per i proc. Rg 90/2023 e 91/2023 anche dall'avv. Lara Bianzani

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO difeso e rappresentato ex art. 417 bis cpc dalla dott.ssa Vecchio Valeria e dalla dott.ssa **XXXXXX XX XXX**

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. **XXXXXXXX XXXXXX** conveniva avanti al Tribunale di Mantova il MIM per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.*

107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 condannarsi il Ministero al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.. - Spese e competenze integralmente rifuise, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Il procuratore della parte ricorrente esponeva che XXXXXX XXXXXX è una docente precaria che nel corso degli anni ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e che , segnatamente , è stata destinataria di incarichi a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2018 all'anno scolastico 2022/2023 e non ha potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 31313/2015.

Tanto premesso, eccepiva la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE., dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 .

Invocava una sentenza del C.d.S e della CGUE e procedeva alla quantificazione della somma dovuta in complessivi euro 2.662,85 tenuto conto dei giorni di effettivo servizio prestato sulla base dei singoli contratti a tempo determinato siglati ($500/365 = 1,3698$, moltiplicato per i giorni effettivi di lavoro prestati in ciascuna anno scolastico) e concludeva come sopra indicato .

Costitutosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha eccepito la legittimità del comportamento assunto dal Ministero evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi , che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo ed ha chiesto il rigetto del ricorso .

Con successivi ricorsi depositati in data 17.2.2023 e in data 23.2.2023 XXXX XXXX XXXXX , XXXX XXXX e XXXX XXXXX proponevano analoghi ricorsi indicando analiticamente gli anni scolastici nei quali hanno prestato attività in qualità di docenti a tempo determinato e lamentando anch'esse il mancato riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente .

Si costituiva il MIM in ciascun procedimento eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto preteso per il periodo antecedente al 20.2.2018 per decorso del termine prescrizione , contestando nel merito la fondatezza delle domande con argomentazioni analoghe a quelle svolte nel primo procedimento e chiedendo, quindi, il rigetto di tutti i ricorsi

I processi venivano riuniti per identità di questioni e la causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .

Le domande sono fondate come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c.

Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento .

L'art. 35 della Costituzione prevede che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e

favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.

Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all’art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. *La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)*”.

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. *La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità*”.

La clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “*I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*”.

L’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e*

cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” , con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.

Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente

Tale conclusione, come anticipato , ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.

E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 , il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,

l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(...) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti" .

Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che le parti ricorrenti hanno chiesto di *accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici* in cui hanno prestato servizio a tempo determinato e pertanto ogni disquisizione sul punto perde di valore

La condanna sarà quindi coerente all'accertamento richiesto e pertanto dovrà ordinarsi al MIM di mettere a disposizione dei ricorrenti le somme richieste tramite il sistema della Carta elettronica

Pure l'eccezione di prescrizione sollevata dal MIM nelle tre cause riunite è infondata.

Riguardo alla posizione di XXXXX XXXX essa è totalmente priva di riscontri con la realtà in quanto le somme pretese da detta ricorrente si riferiscono agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e l'eccezione non merita accoglimento neppure per la posizione di XXXX XXXX e di XXXXXX XXXX in quanto l'art. 3 DPCM 29.11.2016 e l'art. 2 del DPCM del 23.9.2015 prevedono che la carta docente sia utilizzabile dal primo settembre al 31.8 dell'anno di riferimento

Trattandosi di somma di spettanza annuale è sufficiente che il contratto fosse ancora vigente all'ultimo giorno utile del quinquennio a ritroso e, dunque, in ipotesi di contratto al 30.6, che il quinquennio a ritroso scada entro tale data

Avendo la ricorrente XXXXXXXX chiesto il beneficio della carta docenti a partire dall'anno 2017/2028 e avendo la stessa notificato il ricorso al MIM in data 20.2.2023 nessuna somma risulta prescritta .

Da ultimo, la ricorrente XXXXX ha chiesto la carta docenti a far tempo dall'anno scolastico 2016/2017 ma ha validamente interrotto la prescrizione con diffida del 18.6.2022 (cfr. doc. 9 di parte ricorrente) , pertanto, non si è consumata alcuna prescrizione neppure per detta docente .

Alla luce di quanto sopra , quindi, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte dei ricorrenti dell'attività di docente per i periodi prospettati nei rispettivi atti introduttivi , le domande svolte devono essere accolte e il MIM condannato a mettere a

disposizione delle ricorrenti, tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme : euro 2.000,00 a XXXX XXXXX , euro 2.500,00 a XXXXXX XXX , euro 1.500,00 a XXXXX XXXX ed euro 1.500,00 a XXXXXX XXXXX.

La novità della questione affrontata, rispetto alla quale non si registrano, allo stato, decisioni della Corte di Cassazione , giustifica la compensazione parziale delle spese processuali nella misura di 1/2; per la restante parte le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della serialità della causa , della limitata attività processuale svolta (processo definito in un'unica udienza) e dell'art. 4 comma 2 del DM n. 55 del 2014 e s.m.i.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico della *carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente* e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti , tramite il sistema della Carta elettronica, le seguenti somme: euro 2.000,00 a XXXX XXXXX , euro 2.500,00 a XXXXX XXXXX XXXX , euro 1.500,00 a XXXXX XXXXX ed euro 1.500,00 a XXXXX XXXXX.

dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti che liquida in complessivi euro 2.000,00 ponendo il residuo ½ (euro 1000,00, oltre rimb. forf., iva a e cpa di legge) a carico del Ministero convenuto da distrarsi a favore dei procuratori antistatari

Così deciso in Mantova , il 23.5.2023

Il giudice
Dott. XXXXXXXX